

R.G. 1586/2015



TRIBUNALE DI NUORO

SEZIONE FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dr. Riccardo Massera	presidente
dr. Tiziana Longu	giudice
dr. Maria Cristina Lapi	giudice del.

ha pronunciato il seguente

nel procedimento rubricato al numero di ruolo **3/2014 RG**, promosso da:

-**Salumificio Murru Srl**, con sede in Irgoli Via Marconi n. 73, in persona del legale rappresentante, rappresentata difesa dall'avv. Luigi Fiocchi,

-nei confronti di massa dei creditori di **Salumificio Murru Srl**, in persona dei Commissari Giudiziali, dott. Francesco Manca e dott. Gian Carlo Fenu;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161 6 co. L.F. la società **Salumificio Murru srl** chiedeva la concessione di termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione prevista dal medesimo art. 161 e nel rispetto del termine accordatole, provvedeva al deposito della proposta di concordato preventivo.

Rilevato che si tratta di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. incentrato sull'affitto del ramo d'azienda corrente in Irgoli e sulla successiva cessione delle quote sociali alla società affittuaria **Salumeria Sarda srl**, con previsione di liquidazione dei valori dell'attivo non funzionali alla continuità (in sintesi, il piano concordatario prevede la prosecuzione di un contratto di affitto dell'azienda, già stipulato con la società **Salumeria Sarda** in data antecedente alla proposizione della domanda di concordato, corredata da una proposta irrevocabile di acquisto delle quote sociali da parte della stessa società affittuaria, con conferimento alla procedura di concordato del ricavato di tale cessione da parte dei soci

Firmato Da: MASSERA RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 77548 - Firmato Da: LAPI MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 35426



attualmente titolari delle quote sociali, nonché la liquidazione degli elementi dell'attivo patrimoniale, quali beni immobili, disponibilità liquide e crediti, al fine dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti ipotecari e privilegiati per la parte capiente, mentre, per quanto riguarda i creditori chirografari e i creditori ipotecari e privilegiati per la parte incapiente, sono state previste 7 classi di creditori con differenti percentuali di soddisfazione del credito, in una misura che va dall'8% fino al 60%, entro sei anni dall'omologazione.

In data 4 marzo 2015 questo tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

All'esito dell'adunanza dei creditori, essendosi espressa a favore della proposta la maggioranza dei creditori ai sensi dell'art. 177 L.F. è stata dichiarata approvata la proposta concordataria e in data 10 febbraio 2016 si è tenuta l'udienza di omologazione.

In tale sede i commissari giudiziali hanno espresso il proprio parere favorevole all'omologazione, e nessun creditore ha proposto opposizione.

In punto regolarità e legittimità della procedura concordataria, si deve dare atto alla ricorrente di aver notificato il decreto di fissazione dell'udienza ai commissari giudiziali ed ai creditori dissenzienti.

L'iter procedimentale e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente.

Nel parere finale depositato ex art. 180 lf i commissari hanno ribadito le valutazioni già articolate nella relazione ex art. 172 lf, esprimendo parere favorevole all'omologazione.

In forza di tali elementi il Tribunale, verificata la regolarità di svolgimento della procedura e ritenute condivisibili le valutazioni prognostiche dei commissari giudiziali in ordine alla fattibilità del piano come aggiornate nel parere depositato ex art. 180 lf, in assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare la valutazione di fattibilità giuridica già formulata in sede di apertura della procedura, omologa il concordato proposto dalla società Salumificio Murru srl.

Il Tribunale nomina quale liquidatore giudiziale il geom. Giuseppe Lai, indicato nella proposta, non essendo emersi elementi ostativi all'adozione di tale.

Il liquidatore giudiziale si atterrà nell'esecuzione del suo incarico alle indicazioni specificate in dispositivo.

Il giudice delegato provvederà alla nomina dei componenti del comitato dei creditori con separato decreto, su proposta dei commissari giudiziali.

In assenza di opposizioni, le spese del procedimento restano definitivamente a carico della proponente.

PQM

- omologa il concordato preventivo proposto da Salumificio Murru Srl, con sede in Irgoli Via Marconi n. 73;
- dispone che alla liquidazione dei beni non funzionali alla continuazione dell'attività provveda il



liquidatore indicato nella proposta, geom. Giuseppe Lai,
che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
- b. il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o, in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108^{ter} l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- e. il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;
- f. il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;



- g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- k. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- l. il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Si comunichi.



Così deciso in Nuoro il 17 febbraio 2016

Il Giudice Delegato

Il Presidente

